

**IL CONTROLLO NELLE SOCIETA' E NEGLI ENTI**  
**Giuffrè Editore**  
**Rubrica IASB – Principi contabili internazionali IAS/IFRS**  
**a cura di Ambrogio Picolli**

*SIC 14 – Immobili, impianti e macchinari – rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni – Property, plant and equipment – Compensation for the Impairment or Loss of Items*

*Premessa*

Nel corso dell'attività aziendale, può succedere che un'impresa si trovi a dover affrontare problematiche contabili e fiscali connesse ad eventi di tipo dannoso, quali ad esempio furti, incendi, ecc.

In seguito al verificarsi di tali eventi l'impresa può subire una perdita totale o parziale dei beni.

Generalmente le imprese stipulano coperture assicurative che danno diritto, qualora si verifichi l'evento dannoso, a percepire un'indennità risarcitoria per i danni subiti.

Dal punto di vista civilistico i risarcimenti assicurativi sono rilevati contabilmente per competenza e concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui l'impresa ha subito il danneggiamento o la perdita del bene.

Tuttavia l'esercizio in cui l'evento dannoso si è verificato e quello in cui si è registrato contabilmente l'indennizzo potrebbero non coincidere. In questi casi se il credito<sup>1</sup> sorto nei confronti della società assicurativa non possiede i requisiti della certezza e obiettiva determinabilità, il risarcimento concorrerà a formare il reddito d'esercizio nel momento in cui verrà liquidato o quando il relativo credito sarà diventato certo e obiettivamente determinabile.

Nell'ambito dei principi contabili internazionali l'interpretazione SIC-14 "*Property, Plant and Equipment – Compensation for the Impairment or Loss of Items*"<sup>2</sup> si occupava di disciplinare, in riferimento alle immobilizzazioni materiali, la contabilizzazione dei rimborsi per riduzioni durevoli di valore. Dal 2004, SIC-14, rientrando indirettamente nel cosiddetto progetto di *improvement*<sup>3</sup>, è stato incorporato in IAS 16 il quale, recependo le indicazioni contenute in SIC-14, chiarisce che i rimborsi percepiti da terzi (generalmente le società assicurative) per riduzioni durevoli di valore di impianti e macchinari devono essere rilevati in conto economico nel momento in cui il rimborso diviene esigibile.

(Ambrogio Picolli)

---

<sup>1</sup> La contropartita del credito sarà rappresentata da una sopravvenienza passiva da contabilizzare in conto economico tra i proventi straordinari (voce E.20) in quanto di fonte estranea all'ordinaria gestione dell'impresa.

<sup>2</sup> SIC-14 "Immobili, impianti e macchinari – Rimborsi per riduzioni durevoli di valore".

<sup>3</sup> Indirettamente in quanto tra i principi contabili internazionali toccati dall'*improvement* (revisione) vi era IAS 16 "Immobili, impianti e macchinari" che ha così incorporato e sostituito SIC-6 "Costi per la modifica del software esistente", SIC-14 e SIC-23 "Immobili, impianti e macchinari – Costi dovuti a significative verifiche o revisioni generali".

**SIC 14** – Immobili, impianti e macchinari – rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni – *Property, plant and equipment – Compensation for the Impairment or Loss of Items*

---

SOMMARIO: **1.** Problema – **2.** Interpretazione – **3.** Informazioni integrative – **4.** Osservazioni finali.

---

**1. Problema.** – Le imprese possono ricevere risarcimenti monetari o non monetari da terzi per riduzioni durevoli di valore o per la perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari.

Spesso il risarcimento monetario ricevuto deve essere usato per ripristinare i beni che hanno subito una riduzione durevole di valore o per acquistare o costruire nuovi beni al fine di rimpiazzare le attività perse o cedute.

IAS 16 non forniva una guida esplicita su come contabilizzare tali rimborsi monetari o non monetari<sup>4</sup>.

Esempi di tali casi possono includere:

- a. indennizzi da parte di società assicuratrici dopo una riduzione durevole di valore o una perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari, dovuta a disastri naturali, furti o errati utilizzi;
- b. rimborsi governativi per espropri di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari (ad esempio, un terreno che deve essere usato per fini pubblici);
- c. risarcimenti connessi alla conversione involontaria di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari (ad esempio, la ricollocazione di impianti da una definita area urbana a un'area non urbana in conformità a una politica nazionale sul territorio);
- d. la sostituzione complessiva o parziale di un'attività che ha subito una riduzione durevole di valore o di un'attività persa.

Il problema consiste nel determinare come contabilizzare:

- a. le riduzioni durevoli di valore o la perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari;
- b. il relativo risarcimento da parte di terzi e il successivo ripristino, acquisto o costruzione di attività.

**2. Interpretazione.** – Le riduzioni durevoli di valore o la perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari, le connesse richieste o pagamenti risarcitori da parte di terzi e ogni successivo acquisto o costruzione di beni sostitutivi sono eventi economici distinti e devono essere contabilizzati separatamente come segue:

- a. le riduzioni durevoli di valore degli elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari devono essere rilevate secondo le disposizioni dello IAS 36; la cessione o la dismissione di elementi rientranti tra gli

---

<sup>4</sup> Dal 2004 con l'incorporazione di SIC-14 in IAS 16 è proprio IAS 16 a fornirne le corrette indicazioni.

immobili, impianti e macchinari devono essere rilevate secondo le disposizioni dello IAS 16;

- b. il risarcimento monetario o non monetario da parte di terzi per elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione durevole di valore o che sono stati persi o dimessi, deve essere imputato a conto economico quando vi sono le condizioni per la rilevazione in bilancio<sup>5</sup>;
- c. il costo dei beni ripristinati, acquistati o costruiti in sostituzione di quelli precedenti, o ricevuti in qualità di risarcimento, deve essere determinato ed esposto in bilancio come prescritto dallo IAS 16.

Il risarcimento monetario o non monetario rilevato per una riduzione durevole di valore o per una perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari deve essere indicato separatamente.

**3. Informazioni integrative.** – IAS 36 richiede che una riduzione durevole di valore debba essere rilevata quando l'ammontare iscritto in bilancio eccede il valore recuperabile.

Il risarcimento da ricevere da terze parti per il ripristino delle ridotte attività non è incluso nella determinazione dell'ammontare recuperabile di un'attività.

La perdita di valore ed il relativo indennizzo sono contabilizzati quali eventi separati.

IAS 16.56 richiede che i guadagni o le perdite derivanti dalla cessione o dalla dismissione di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari vengano rilevati quali ricavi o quali costi in bilancio, quando l'attività viene dismessa.

Il paragrafo 92 del Framework stabilisce che: "I ricavi sono rilevati in conto economico nel momento in cui si verifica un aumento di benefici economici futuri che comporti un incremento di attività o un decremento di passività che può essere valutato attendibilmente".

La stessa regola deve essere applicata alle somme ricevute (da terzi) a titolo di rimborso per il ripristino di attività che hanno subito una riduzione durevole di valore.

Quando il rimborso è dipendente dal verificarsi di uno o più eventi futuri che non sono del tutto sotto il controllo dell'impresa ci si trova di fronte a un'attività potenziale come definita da IAS 37.

IAS 37 stabilisce che le attività potenziali non sono rilevate in bilancio perché ciò comporterebbe la rilevazione di un ricavo che potrebbe non realizzarsi mai.

Tuttavia, se la realizzazione di un ricavo è virtualmente certa, allora l'attività connessa non è un'attività potenziale e la sua rilevazione è appropriata.

IAS 16 stabilisce che i costi sostenuti per il ripristino delle immobilizzazioni che hanno subito una riduzione di valore devono essere sommati al valore dell'attività se è probabile che l'impresa riceverà benefici economici futuri.

Lo stesso IAS 16 stabilisce inoltre che gli elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari acquisiti a titolo oneroso o costruiti internamente per ripristinare la riduzione di valore o la perdita delle attività sono inizialmente rilevati quali costi.

---

<sup>5</sup> Oggi IAS 16.66 stabilisce che i rimborsi da terzi per perdite di valore di immobili, impianti e macchinari sono inclusi nella determinazione del risultato economico, quando il rimborso è esigibile e il costo degli immobili, impianti e macchinari ripristinati, acquistati o costruiti in sostituzione di quelli precedenti è stato determinato secondo i principi stabiliti da IAS 16

**4. Osservazioni finali.** – In conclusione IAS 16 recepisce l'interpretazione in commento precisando che i rimborsi ricevuti da soggetti terzi per elementi di immobili, impianti e macchinari che hanno subito una perdita per riduzione di valore, che sono andati persi, o dismessi, devono essere rilevati nel conto economico quando il rimborso diventa esigibile.

SIC-14 non definisce le condizioni per procedere alla rilevazione in bilancio di un risarcimento ottenuto in relazione al verificarsi di un evento dannoso, ma è scontato che la contabilizzazione dell'eventuale credito dipenderà dal grado di certezza del diritto al rimborso nonché dalla determinabilità dell'ammontare.

(Fabio Chiesa)